



Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

ZONA VALDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.6 del 20.01.2015

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali viene effettuata dal Servizio dell'Unione la riscossione coattiva delle entrate tributarie, del Cosap e del Cimp dei Comuni, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
2. Il presente regolamento verrà integrato con successivo atto per la riscossione coattiva delle entrate extratributarie.
3. La riscossione coattiva delle entrate tributarie viene effettuata tramite l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, seguendo, di regola, le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili, e all'occorrenza le procedure ordinarie di cui al codice di procedura civile.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Servizio dell'Unione quale soggetto che esercita le funzioni di cui sopra in forma associata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per "Servizio", il Servizio che effettua la riscossione coattiva delle entrate tributarie, del COSAP e del CIMP;
- per "Comune", un Comune facente parte dell'Unione dei Comuni della Valdera, o anche esterno, purché abbia aderito mediante convenzione allo svolgimento in forma associata del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, del COSAP e del CIMP;
- per "Unione", l'Unione dei Comuni della Valdera;
- per "Entrate Tributarie", le entrate dei Comuni derivanti da imposte, tasse, diritti comunque denominati;
- per "COSAP", il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "CIMP", il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- per "Riscossione coattiva", l'insieme delle procedure finalizzate a realizzare il recupero delle entrate non riscosse in via ordinaria dal Comune.

Titolo II

Ingiunzione Fiscale

Art. 3

Verifica delle condizioni dei crediti e predisposizione delle liste di carico

1. Le azioni cautelari ed esecutive non possono aver luogo senza l'esistenza di un titolo esecutivo, che deve sussistere sin dalla fase iniziale e per tutto il decorso del procedimento.
2. Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un credito: certo (ovvero incontestabile nel merito, fino a prova contraria), liquido (di ammontare determinato) ed esigibile (in quanto non sussistano ostacoli alla sua riscossione).
3. Gli Uffici Tributi dei Comuni, sono tenuti a verificare, per ciascun avviso di accertamento da porre in riscossione coattiva, la ricorrenza delle condizioni di cui sopra e, in particolare, che che non sia stato provveduto al pagamento entro i termini e che la notifica si sia perfezionata correttamente.
4. I crediti per i quali sia verificata la sussistenza dei requisiti sopra indicati, saranno iscritti in apposite liste di carico, distinte per tipologia di entrata, nelle quali saranno inseriti, con separati articoli di lista, i dati relativi alle somme dovute dai contribuenti a titolo di imposta, sanzioni e interessi.
5. Le liste di carico saranno immesse nella piattaforma informatica che gestirà tutte le procedure inerenti la riscossione coattiva.

Art. 4

Atto d'ingiunzione fiscale

1. L'ingiunzione fiscale, primo atto della riscossione coattiva, deve contenere espressamente i seguenti elementi essenziali:
 - l'indicazione del soggetto debitore;
 - l'indicazione del soggetto creditore;
 - l'ordine di adempiere il pagamento della somma dovuta e l'indicazione dell'ammontare di quest'ultima, ovvero quella indicata nell'/negli avviso/i di accertamento, gli interessi, le spese di notifica e d'istruttoria;
 - il termine entro cui adempiere
 - l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
 - la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva, con indicazione dell'atto originario;
 - l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, i termini e le modalità;
 - l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela;
 - l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento;
2. L'ingiunzione viene predisposta dal Servizio riscossione coattiva sulla base dei dati trasmessi dai Comuni ed è sottoscritta dal Responsabile del tributo, così come individuato in un apposito atto.

Art. 5

Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale, di natura stragiudiziale, una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnato entro 60 giorni dalla data di notificazione.
2. Essa contiene gli elementi e, quindi, assolve, anche, la funzione di precetto.
3. In qualità di titolo esecutivo, essa è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.
4. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
5. Se nel termine di cui sopra, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto; pertanto, ai fini dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive, il Servizio rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione fiscale di cui sopra oppure tramite l'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/73.

Art. 6

Rimborso spese

1. Sono poste a carico del debitore le spese di notificazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese procedurali inerenti la formazione degli stessi, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione.

Art. 7

Opposizione all'ingiunzione fiscale

1. Le controversie che attengono la predisposizione dell'ingiunzione fiscale e la sua notificazione, qualora questa abbia ad oggetto una pretesa creditoria di natura tributaria, sono di competenza della Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente.
2. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, che può essere impugnato solo per vizi propri.

Titolo III

Azioni cautelari ed esecutive

Art. 8

Azioni cautelari ed esecutive

1. Con atto del dirigente del Servizio di riscossione coattiva, verranno definite le azioni da intraprendere, in rapporto alla tipologia, all'importo e ad altre fattispecie relative al credito.
2. In tutti i casi la scelta dell'azione da eseguire sarà concordata dal Servizio con l'Ufficio Tributi titolare del credito originario.

Art. 9
Sgravio e rimborso

1. L'Ufficio Tributi del Comune, prima di disporre lo sgravio parziale/totale oppure la sospensione amministrativa dell'atto posto in riscossione coattiva, accerta che non siano state intraprese le procedure di riscossione coattiva. In tal caso le spese di riscossione sono a carico del contribuente che dovranno essere pagate prima dell'emissione del provvedimento di sgravio.

Art. 10
Sospensione della riscossione

1. Nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 1 commi 537-543 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e successive modifiche e integrazioni.

Titolo IV
Organizzazione del servizio

Art. 11
Funzionario responsabile del servizio

1. L'ufficio di riscossione coattiva, coordinato dal dirigente dell'area, si avvale dei responsabili dei servizi tributi dei comuni che aderiscono al servizio per l'adozione e la sottoscrizione dei vari atti in cui si articola il procedimento, tranne quelli di competenza del Funzionario Responsabile per la riscossione (ufficiale di riscossione), di cui all'art. 42 del D.Lgs. 112/99.

Art. 12
Funzionario responsabile per la riscossione

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, il Presidente dell'Unione procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

2. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del D.Lgs. 112/99.

3. L'ufficiale della riscossione, ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del D.P.R. 602/73, svolge le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari: pertanto, effettua le azioni di esecuzione sia tramite la notificazione degli atti, sia attraverso l'esecuzione dei pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, assumendo la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 13
Rateazione del pagamento

1. Il Responsabile del Servizio tributi può concedere, su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea e oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute, per le quali sono state avviate le procedure di riscossione coattiva.

2. Per debiti fino a Euro 20.000,00, il contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà

economica (autocertificazione). Soltanto, in caso di superamento della suddetta soglia, è necessario presentare, a corredo dell'istanza, la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico finanziaria del contribuente. Lo stesso vale qualora, pur non essendo la somma da rateizzare superiore ad Euro 20.000,00, venga richiesto un numero di rate superiore a 36.

3. In questi ultimi due casi, il Responsabile del servizio tributi in collaborazione con l'ufficiale della riscossione, verifica la situazione di difficoltà economica del contribuente e, in caso di accoglimento della richiesta, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni, valevoli nel caso in cui esso si riferisca a persone fisiche:

- importo minimo rateizzabile Euro 150,00, comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate;
- il piano di rateazione può essere a rata fissa o variabile;
- l'importo minimo di ciascuna rata è di euro 50,00;
- la durata massima della rateazione è di mesi 36, che può essere aumentata in presenza di una fidejussione bancaria o assicurativa
- rateazione mensile

4. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.

5. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- al debitore viene assegnato un termine per regolarizzare la propria posizione; decorso inutilmente il termine per la regolarizzazione il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;
- il carico non può più essere rateizzato.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 1 del presente articolo, la rateazione concessa può essere prorogata, una sola volta.

7. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata vengono, inoltre, addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive effettuate.

Art. 14

Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva

1. Sono a carico del contribuente, a titolo di rimborso, le spese di cui al D.M. 21/11/2000 sostenute per la messa in atto delle procedure cautelari ed esecutive.

Art. 15

Notificazione degli atti della riscossione coattiva

1. La notificazione degli atti della riscossione coattiva viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi da 158 a 160 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell'ambito territoriale corrispondente a quello del comune ove è stato nominato, ovvero dall'ufficiale giudiziario, dal Funzionario Responsabile della Riscossione (ufficiale di riscossione) o nelle altre forme previste dalla legge.

Art. 16
Discarico per crediti inesigibili

1. Alla fine di ogni anno, il Servizio, in collaborazione con il funzionario responsabile per la riscossione (ufficiale della riscossione) e l'ufficio tributi del comune interessato, effettua la rendicontazione delle partite non riscosse. Saranno quindi emessi provvedimenti di discarico per inesigibilità per quelle partite le cui procedure cautelari ed esecutive esperite hanno avuto esito negativo.

2. Nel caso in cui, l'Ufficio Tributi comunichi, successivamente, al Servizio l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione o segnali ogni altro mutamento nella situazione patrimoniale del debitore, tale da consentire l'effettuazione di nuove azioni cautelari e/o esecutive, il Servizio riprende in carico la partita precedentemente discaricata, nel rispetto, comunque, dei termini di prescrizione.

Titolo V
Norme finali

Art. 17
Rinvio dinamico

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della riscossione coattiva per i tributi e le entrate comunali comprese quella relativa alle azioni cautelari ed esecutive, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2015.